

ASSOCIAZIONE ROMANO GELMINI PER
I POPOLI DELLA TERRASANTA – ODV



Organizzazione di Volontariato “ROMANO GELMINI per i popoli della Terrasanta ODV”

Sede in Rimini via Della Fiera n. 70

Codice fiscale 91092260404

VERBALE DI ASSEMBLEA

l'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di marzo alle ore quindici e trenta,

16.03.2024 – h. 15,30

regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sala sita in Rimini, via Molise 16, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

O.d.g.

- Adeguamento statuto della Associazione in recepimento dei suggerimenti dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore in sede di istruttoria per l'iscrizione della Associazione al RUNTS.

Ai sensi di statuto presiede il sig. Tenti Ivano, Presidente dell'Organo di Amministrazione.

Per designazione unanime dei presenti funge da Segretario il sig. Casadei Gabriele.

Il Presidente constatato e fatto constatare che, anche in collegamento via zoom, è presente di persona e per delega la maggioranza dei soci, e che l'assemblea si tiene in seconda convocazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

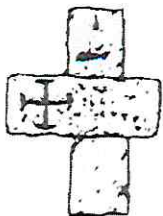
Il Presidente fa presente che è pervenuta una comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che informa che in sede di procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS dello statuto approvato dall'assemblea dei soci 15 giugno 2019, sono emersi motivi ostativi all'iscrizione in quanto contiene disposizioni non del tutto conformi alla normativa vigente e segnatamente quelle (i) di cui all'art. 2 nella parte relativa alle attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs n. 117/2017 ove occorre precisare l'Organo cui compete la loro individuazione; (ii) di cui agli artt. 5 e 7 dove si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni, (iii) di cui all'art. 7) dove è prevista la possibilità di una eventuale terza convocazione dell'assemblea priva di quorum costitutivo per l'assemblea che delibera modifiche statutarie (iv) l'art.15 che risulta incompleto nel testo.

Preso atto della comunicazione da parte del RUNTS il Presidente propone l'adeguamento degli articoli dello statuto segnalati come non conformi, nonché alcune ulteriori modifiche, quali quella all'art. 13, lasciando invariata la previsione di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi, ed abrogando invece quella di eventuale convocazione entro sei mesi, la sistemazione dell'art. 15 – Clausola compromissoria, ed infine l'abrogazione dell'intero art. 19 – Norme transitorie – non più attuale alla luce dell'avvenuta istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli articoli modificati verranno ad assumere il seguente nuovo testo:

Modifiche riguardanti l'art. 2.

Si propone che l'articolo venga modificato nel suo ultimo capoverso, riformulandolo come segue:



ASSOCIAZIONE ROMANO GELMINI PER
I POPOLI DELLA TERRASANTA – ODV



<< L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, e di volta in volta individuate dall'Organo di Amministrazione.

Modifiche riguardanti l'art. 5.

Si propone che l'articolo venga modificato, nella parte relativa al diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo, come segue:

<< godere, dell'elettorato attivo e passivo, con la precisazione che i minorenni non possono essere parte dell'elettorato passivo; >>, lasciando invariato il resto dell'articolo.

, lasciando invariato il resto dell'articolo.

Modifiche riguardanti l'art. 7.

Si propone di prevedere il diritto di voto agli associati minorenni, integrando come segue il secondo comma:

<< Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.>>

Si propone altresì di abrogare il comma che prevede la possibilità di tenere l'assemblea in terza convocazione.

Modifiche riguardanti l'art. 13.

Si propone di abrogare la possibilità di convocare l'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano, sostituendo l'attuale previsione con la seguente:

<<L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.>>, lasciando invariato il resto dell'articolo.

Modifiche riguardanti l'art. 15.

Si propone di completare la stesura dell'articolo in oggetto che nella sua originaria stesura, per mero errore di stampa, mancava della numerazione art. 15 e della parte iniziale, riproponendolo nella sua originaria e completa formulazione, come in precedenza già approvato dagli associati.

Modifiche riguardanti l'art. 19.

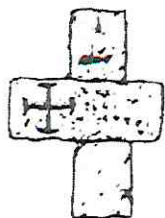
Si propone la sua abrogazione trattandosi di norma transitoria superata, come detto in precedenza, dall'avvenuta istituzione e operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Infine il Presidente dà lettura del testo di statuto che recepisce le proposte modifiche ed anche ulteriori piccole modifiche di natura formale e non sostanziale.

Dopo breve discussione l'assemblea in modo unanime

delibera

- di approvare le proposte modifiche e l'intero nuovo statuto come presentato dal Presidente, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- di conferire al Presidente dell'Organo di amministrazione ogni necessario potere per svolgere qualsiasi attività si



ASSOCIAZIONE ROMANO GELMINI PER
I POPOLI DELLA TERRASANTA - ODV

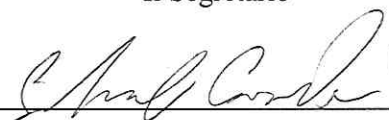
renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare, al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione, con richiesta di esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017, del presente verbale e dell'allegato statuto, presso l'Agenzia delle Entrate.

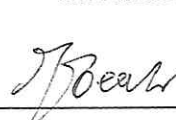
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore sedici e trenta.

Il Segretario


Casadei Gabriele

Il Presidente


Tenti Ivano

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TOD)
20 MAR. 2024 al n. 616

e riscossi euro Eseute con F2/F23 del

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Gemina



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
ROMANO GELMINI per i popoli della Terrasanta ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **ROMANO GELMINI per i popoli della Terrasanta ODV**, con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere e realizzare iniziative e attività di volontariato volte a favorire la pace tra i popoli e l'integrazione sociale nonché, in particolare, i rapporti e il dialogo con le diverse etnie e le diverse confessioni religiose presenti in Terrasanta e tra le stesse, al fine di rendere possibile la pacifica convivenza e lo sviluppo economico e sociale di tali realtà, anche attraverso l'attività pratica, la testimonianza e lo svolgimento di iniziative e attività progettuali anche innovative, dei propri associati;
- Diffondere la conoscenza sulle situazioni delle popolazioni presenti in Terrasanta, delle loro diverse culture e delle singole specificità, promuovendo azioni e attività volte a favorire l'integrazione, lo sviluppo, il sostegno o a soddisfare specifici bisogni e necessità;
- Promuovere azioni di volontariato anche organizzando interventi, attività e progettualità volti a migliorare le infrastrutture e la gestione di strutture operanti nel campo educativo, sociale e sanitario nelle suddette località;
- Raccogliere attrezzature, arredi, apparecchiature, materiali e tutto ciò che possa essere utile alle strutture operanti in campo educativo, sociale e sanitario;
- Organizzare e realizzare iniziative che favoriscano l'incontro con personalità che operano nel settore educativo, religioso, sociale nonché stage e attività presso strutture operanti in tali campi per una migliore conoscenza delle situazioni specifiche e di bisogno ed uno scambio e collaborazione fra diverse culture;
- Promuovere iniziative culturali quali convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, corsi di formazione dirette a sviluppare una cultura multietnica, per lo sviluppo del dialogo e della tolleranza fra le diverse realtà, fondato sui valori della solidarietà e della condivisione;
- Promuovere la formazione dei giovani locali attraverso stage in contesti con diverse culture (Italia – Europa), anche con l'istituzione di borse di studio per ragazzi meritevoli, ma non dotati di mezzi economici adeguati;
- Favorire l'adozione a distanza di bambini;
- Agevolare lo scambio di informazioni, tecnologie e risorse tra diversi Paesi;
- Raccogliere fondi e donazioni per sostenere attività educative, sociali e caritative.

L'associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei

Roberto Gelmini

propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, e di volta in volta individuate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso, entro 30 giorni, contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; godere, dell'elettorato attivo e passivo, con la precisazione che i minorenni non possono essere parte dell'elettorato passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

 2

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore legale dei conti (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione alla residenza del socio o recapito a tal fine indicato dal socio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione qualora il socio escluso ne faccia ricorso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora l'aspirante socio non ammesso ne faccia ricorso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.



Bacci *ghl* *3*

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non sia stato nominato il Segretario dell'Organo di Amministrazione) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Legale dei Conti

Il Revisore legale dei conti, è nominato dall'assemblea su sua facoltà o al superamento dei limiti di legge e con le funzioni previsti all'art. 31 del d.lgs 117/2017, è organo monocratico, dura in carica tre esercizi.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato dall'assemblea su propria facoltà o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Boezzi
G. P. L. D. 4

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può essere organo monocratico o collegiale. Qualora sia composto da revisori legali iscritto all'apposito registro effettua anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs 117/2017.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un



amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.

La determinazione eventualmente raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

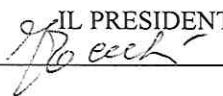
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO